



Dati desumibili dalla *registrazione a protocollo*:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe

OGGETTO: Indizione dell'elezione del Coordinatore del Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche per il triennio 2024/2027.

IL DECANO DEL CONSIGLIO UNICO DEI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE GEOLOGICHE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l'art. 41 relativo ai Corsi di Studio il quale al comma 3 prevede: *“Il singolo Corso di Studio è dotato di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge. I componenti del Consiglio eleggono al loro interno un Coordinatore, cui spetta il compito di convocare il Consiglio e determinare l'ordine del giorno e di promuovere le attività interne relative all'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio; i Coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.”* e l'art. 51 che detta disposizioni comuni in materia elettorale;
- il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo II *Disposizioni in materia elettorale – Capo I Disposizioni generali*;
- il Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio ed in particolare l'art. 9 che al comma 1 prevede: *“Ai sensi dello Statuto, il Consiglio dei Corsi di Studio dipartimentali e interdipartimentali è composto da: a) professori e ricercatori strutturati titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di Studio ; b) docenti a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali del Corso di Studio , i quali partecipano ai consigli nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 242/1998; c) una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti strutturati del Corso di Studio ”* e al comma 3: *“Il Coordinatore è eletto secondo le previsioni dello Statuto, tra i professori e i ricercatori .”*;
- il Regolamento per l'elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio ed in particolare l'art. 2 relativo all'indizione delle votazioni;
- il D.R. rep. n. 1615 prot. n. 186590 del 18/10/2021, di nomina del Prof. Piero Gianolla, in qualità di Coordinatore del Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze geologiche per il triennio 2021/2024 con decorrenza dalla data del Decreto e scadenza il 17/10/2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere con l'elezione del nuovo Coordinatore del Corso di Studio medesimo per il triennio 2024/2027 con decorrenza che sarà indicata dal Decreto Rettorale di nomina

DECRETA



Art. 1 Indizione

È indetta l'elezione del Coordinatore del Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze geologiche, per il triennio 2024/2027, con decorrenza indicata dal Decreto Rettorale. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica da remoto secondo il seguente calendario:

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Data 19 Aprile 2024 | Orario 09:00 – 17:00 | prima votazione |
| Data 29 Aprile 2024 | Orario 09:00 – 17:00 | eventuale seconda votazione |
| Data 02 Maggio 2024 | Orario 09:00 – 17:00 | eventuale terza votazione |

Art. 2 Elettorato attivo

L'elettorato attivo compete ai componenti del Consiglio di Corso di Studio, alla data indicata per la votazione, individuati ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento del Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 3 Elettorato passivo

L'elettorato passivo compete ai professori e ai ricercatori appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 4 Elenchi elettorali

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo saranno pubblicati entro il 28/03/2024 all'Albo online e alla [pagina web](#) dedicata al procedimento elettorale.

Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati dovranno essere presentate, entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione, al Servizio elettorale, (tramite mail a maria.santina.balboni@unife.it), che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni lavorativi.

Entro il 16/04/2024 verranno pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Art. 5 Incompatibilità

Le incompatibilità con le funzioni di Coordinatore di Corso di Studio sono quelle stabilite dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché quelle espressamente previste dal Regolamento per l'elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio

Art. 6 Candidature

Il professore o il ricercatore interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, secondo il modello pubblicato alla [pagina web](#) dedicata al procedimento elettorale, indirizzata al Decano del Consiglio Unico dei Corsi di Studio e inviata agli indirizzi e-mail massimo.coltorti@unife.it e maria.santina.balboni@unife.it unitamente alla copia di un documento di identità valido, entro le ore **12:00 del 10/04/2024**

Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con Decreto del Decano del Consiglio Unico dei Corsi di Studio pubblicato all'Albo online e alla [pagina web](#) dedicata al procedimento elettorale. Avverso lo stesso provvedimento è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo, entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei tre giorni successivi.

I candidati possono ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta indirizzata al Decano, con allegata copia di un documento di identità, e recapitata via mail ai sopraindicati indirizzi massimo.coltorti@unife.it e maria.santina.balboni@unife.it, che deve pervenire entro le ore 12:00



del giorno prima della votazione al Servizio elettorale , che provvede a darne adeguata pubblicità all'Albo di Ateneo e sulla [pagina web](#) dedicata al procedimento elettorale.

Art. 7 Assemblea del corpo elettorale

Il Decano può convocare una assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nel giorno antecedente alla data della votazione. Di tale eventuale assemblea verrà data comunicazione.

Art. 8 Modalità di voto

L'espressione del voto è personale, libera e segreta; ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le operazioni di voto si svolgono in modalità telematica da remoto con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza. È possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.

Il sistema di voto sarà attivo negli orari di cui all'art. 1. Alle ore 09:00 il sistema sarà automaticamente disattivato e non sarà più possibile accedere alla sessione di voto o, qualora si sia già entrati, concludere la votazione.

Art. 9 Operazioni di scrutinio

Al termine della votazione si procede alle operazioni di scrutinio che sono pubbliche. I dati vengono rilevati automaticamente dal sistema.

Art. 10

Risultati della votazione e proclamazione e nomina del vincitore

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto; essa avviene a scrutinio segreto. Se la votazione non raggiunge il quorum necessario, deve essere ripetuta e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.

Risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

Il candidato che ottiene le maggioranze sopra richiamate, è proclamato eletto con Decreto del Decano pubblicato all'Albo online e alla [pagina web](#) dedicata al procedimento elettorale.

Entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.

Il Coordinatore di Corso di Studio viene nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per un triennio.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

IL DECANO DEL CONSIGLIO UNICO DEI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE GEOLOGICHE

Prof. Massimo Coltorti
Firmato digitalmente